



## CORTE FEDERALE DI APPELLO FIPAV

### COMUNICATO UFFICIALE N° 04 – 27 SETTEMBRE 2023

Riunione del 07 Settembre 2023

Presidente       Avv. Claudio Cutrera  
Componente     Avv. Giuseppe Bianco  
Componente     Avv. Francesca Romana Pettinelli

CFA 02/23-24 reclamo atleta R. V. avverso la decisione resa nell'ambito del procedimento disciplinare n. 72/2022-23 in data 05.07.2023, pubblicata con CU n. 2 del Tribunale Federale affisso all'Albo in data 6.07.2023

\*\*\*\*\*

Con C.U. 2 del 06.07.2023 il Tribunale Federale FIPAV, nell'ambito del procedimento contro i tesserati A. R. e V. R., accertata la responsabilità disciplinare di entrambi gli incolpati, infliggeva “a carico del tesserato A. R. la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 2 (due); a carico della tesserata V. R. la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 8 (otto)”.

Il procedimento traeva origine dalla segnalazione alla Procura Federale formulata dal C.T. Torino, nella persona del Presidente Marco Altobelli, il quale evidenziava la condotta tenuta dal tesserato A. R. consistita nell'aver intrattenuto una conversazione (su piattaforma Instagram) con un atleta minorenni, dai toni eccessivamente confidenziali e inadeguati.

La Procura Federale, acquisito lo screenshot della conversazione, avviava le indagini, accertava l'estraneità ai fatti di A. R. e procedeva all'incolpazione di V. R., cui la conversazione – per sua stessa ammissione – era riconducibile.

La Procura Generale del CONI quindi, condividendo l'intendimento di archiviazione della Procura Federale, con nota prot. 2435 del 26.04.2023, evidenziava l'opportunità di procedere a due distinti procedimenti disciplinari: uno a carico di V. R. “per la sostituzione di persona e per i contenuti della conversazione intrattenuta con l'atleta minorenni”, l'altro a carico di A. R. “per aver consentito alla sorella di sostituirsi a lui nella gestione dei profili social”.

La Procura Federale formalizzava quindi i deferimenti che venivano poi discussi a trattazione congiunta, all'esito della riunione dei due procedimenti da parte del Presidente del Tribunale Federale.

Il Tribunale esaminate le argomentazioni riteneva sussistente la responsabilità disciplinare di entrambi gli incolpati, uno per omessa vigilanza/negligenza nella gestione del proprio profilo Instagram con l'aggravante del ruolo tecnico ricoperto (A. R.), l'altra per aver scientemente intrattenuto una conversazione dai contenuti inaccettabili con un minorenni determinando in lui profondo disagio ed imbarazzo, nascondendosi dietro la titolarità formale dell'account (V. R.).



Da qui le sanzioni disciplinari suddette.

Avverso il C.U. 2 del 06.07.2023 proponeva reclamo innanzi alla Corte Federale di Appello la sola V. R..

L'udienza di discussione, fissata per il 27.07.2023, veniva rinviata su richiesta del legale della R., al 07.09.2023.

A sostegno del reclamo la V.R. rilevava: 1) di non aver voluto nascondere la propria identità al destinatario, tanto è vero che lo aveva invitato a proseguire la conversazione su WhatsApp, svelando in tal modo – eventualmente – il proprio numero di telefono; 2) che lo scambio con il destinatario era stato condotto con negligenza e leggerezza; 3) la mancata concessione delle attenuanti generiche, nonostante: la piena collaborazione mostrata con la Procura Federale; l'immediata assunzione di responsabilità; la comprensione del disvalore della propria condotta e la conseguente resipiscenza (vedi verbale di sommarie informazioni); 4) l'applicazione di un trattamento sanzionatorio particolarmente afflittivo e comunque sproporzionato.

Concludeva, quindi, chiedendo l'assoluzione dagli addebiti disciplinari "per difetto dell'elemento soggettivo o con altra formula ritenuta di giustizia; in subordine, in riforma dell'impugnata decisione, previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 104, II co. Reg. Giur. FIPAV, con giudizio di prevalenza o quantomeno di equivalenza sulla contestata aggravante, contenere la sanzione in forma più mite".

\*\*\*\*\*

La responsabilità disciplinare della tesserata V. R., frutto di sue stesse ammissioni, è acclarata.

E' fuori dubbio, infatti, che la medesima si sia assunta la piena ed esclusiva responsabilità della conversazione intrattenuta a mezzo Instagram con un minorenne, scagionando di fatto il fratello A. (seppure comunque sanzionato per "culpa in vigilando").

Si tratta quindi di capire se l'entità della sanzione possa essere rivista alla luce delle argomentazioni poste a fondamento del reclamo.

Questa Corte non può che ritenere grave l'atteggiamento provocatorio e estremamente confidenziale assunto da un maggiorenne nei confronti di un minorenne, tanto più con l'utilizzo di una piattaforma digitale che di fatto non consente al minorenne di capire chi sia l'effettivo interlocutore (al fine di adottare, chiaramente, determinate cautele).

Tali condotte sono obiettivamente deprecabili poiché determinano nel soggetto debole uno stato di ansia, agitazione, disagio ed imbarazzo frutto chiaramente della impossibilità di gestire una situazione/un contesto al di fuori delle proprie risorse cognitive/emozionali. Tuttavia è innegabile che l'atleta V.R. abbia tentato più volte di addivenire ad un accordo con la Procura Federale, anche richiedendo l'adozione di impegni volti a porre rimedio agli effetti degli illeciti ipotizzati (art. 53, I co. Rego Giur.): tali condotte collaborative inducono questa Corte a mitigare parzialmente la sanzione inflitta come da dispositivo.



P.Q.M.

La Corte Federale di Appello, in parziale riforma della decisione impugnata, conferma la responsabilità disciplinare della tesserata V.R., riducendo la sanzione della sospensione da ogni attività federale, a carico della stessa, a mesi 7 (sette) (incluso il periodo già scontato).

Il Presidente  
Avv. Claudio Cutrera

Affissione all'Albo 27 Settembre 2023

